



Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 22 DEL 03/05/2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "CORONAVIRUS". – AVVIO "FASE 2" – RIAPERTURA AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ PUBBLICA, AREE CANI, ORTI SOCIALI - DIVIETO DI USO DELLE PIASTRE SPORTIVE POLIVALENTI, DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E DI FITNESS, DELLE AREE GIOCO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 4 MAGGIO 2020 AL 17 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

Considerato che

l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*";

il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*"

il Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 applicabili sull'intero territorio nazionale*"

il D.P.C.M. 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "*Misure urgenti in materia di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia*";

il D.P.C.M. 9 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionali*";

il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

il D.P.C.M. 22 marzo 2020, il D.P.C.M. 1 aprile 2020, il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n.34 del 21 marzo 2020 “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica*” che al punto 22 ordina “*il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolte, anche singolarmente se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle vicinanze della residenza o domicilio, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio*”;

il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n.50 del 2 maggio 2020 “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica*” che al punto 2 ordina “*in attuazione all'art.3, commi 2 e 3 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 sia fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza*;

le Ordinanze Sindacali nn. 5/2020 e 16/2020 di chiusura al pubblico, sino alle ore 24.00 del 3 maggio 2020 incluso di tutte le aree verdi, parchi e giardini di proprietà pubblica ed il divieto di uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness presenti, delle aree gioco, degli orti sociali e delle aree cani;

Dato atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio D.P.C.M. del 26 aprile 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19 sull'intero territorio nazionale, ha dato avvio a misure di cui alla cosiddetta “Fase 2”, in particolare all'art.1 comma:

- d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto alla presente lettera;
- e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto alla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Rilevato, pertanto, necessario adottare le misure di prevenzione di cui alla Fase 2 e disporre la riapertura di tutte le aree verdi, parchi e giardini di proprietà pubblica, il divieto di uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness presenti, delle aree gioco, normare la fruizione degli orti sociali e delle aree cani sul territorio;

Richiamati il comma 4, dell'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e l'art. 27 del vigente Statuto comunale;

ORDINA

Dal 4 maggio 2020, e sino alle ore 24.00 del 17 maggio 2020:

1. la RIAPERTURA di tutte le aree verdi, parchi e giardini di proprietà pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020 su richiamato.

Le aree sono individuate sul sito web della Città di Collegno all'indirizzo <https://www.comune.collegno.gov.it/aggiornamenticoronavirus2020>;

2. il DIVIETO nelle aree di cui al punto 1) di consumare cibo e bevande;
3. il DIVIETO DI UTILIZZARE, nelle aree di cui al punto 1), le piastre sportive polivalenti, le attrezzature ludiche e di fitness, nonché quelle installate nelle aree gioco presenti;
4. la RIAPERTURA delle AREE CANI, siano esse ubicate all'interno dei parchi pubblici o al di fuori dei medesimi, è permesso l'accesso di un solo conduttore per volta che ne potrà fruire per un tempo di 10 minuti. Nell'area cani di Via Tampellini è permesso l'accesso contemporaneo fino a 3 conduttori per volta, sempre per un tempo di 10 minuti, a condizione che si rispetti scrupolosamente il divieto di assembramento e avendo cura di occupare zone distinte all'interno dell'area stessa;
5. la RIAPERTURA degli ORTI SOCIALI, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con una fruizione massima di due ore consecutive e a giorni alterni in relazione al numero dell'orto (nei giorni pari sarà consentito l'accesso ai titolari degli orti con numero pari, nei giorni dispari sarà consentito l'accesso ai titolari degli orti con numero dispari). La fruizione è consentita ai soli titolari i quali devono esibire, in sede di controllo, copia della concessione comunale. Non sono ammesse deleghe a terzi da parte dei concessionari, salvo motivate esigenze di salute o legate all'emergenza in corso che dovranno essere comunicate all'indirizzo mail ufficiosolidarietasociale@comune.collegno.to.it ed espressamente autorizzate.

RENDE NOTO

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 3.000 di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n 19. La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

La sanzione amministrativa comminata può essere versata sul c/c postale n. 38444105 intestato al Comando Polizia Municipale di Collegno – Piazza Avis 11, 10093 Collegno (CODICE IBAN IT41 S076 0101 0000 0003 8444 105).

DISPONE

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino - anche al fine del coordinamento dell'ausilio delle FF.PP dello Stato

AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegati al presente atto (hash: - "nome file")

--

IL SINDACO
Francesco Casciano

